



Comune di Montalbano Elicona

Piazza Maria SS. della Provvidenza - 98065 Montalbano Elicona (ME)

Part. IVA 00339970832 - tel. +39.0941679012

ORDINANZA SINDACALE

N. 13 DEL 09/08/2021

ESTRATTO

pag. 1 di 3

OGGETTO	Regolamentazione della diffusione sonora e dei piccoli trattenimenti musicali e delle altre forme di allietamento complementari alla attività di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi
ELEMENTI ESSENZIALI	<p>ORDINA</p> <ol style="list-style-type: none">1) che i piccoli trattenimenti musicali e le attività di allietamento nei pubblici esercizi complementari a quella di somministrazione, per eventi fino a un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, possono essere effettuati dietro presentazione della S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività). di cui all'art. 19 della legge n. 241 del 1990, presso il S.U.A.P. (Sportello Unico per le Attività, Produttive) di questo Comune e dietro l'osservanza delle norme vigenti in materia urbanistico-edilizia di destinazione d'uso dei locali, igienico-sanitaria e di prevenzione incendi.2) La segnalazione certificata di inizio attività dovrà essere presentata utilizzando la modulistica dello sportello unico per le attività produttive di questo Comune.3) Gli intrattenimenti musicali all'aperto non possono avere inizio prima delle ore 19.00.4) L'uso di apparecchi televisivi, radiofonici, stereofonici, juke-box e simili all'interno del locale è consentito fino all'orario di chiusura del pubblico esercizio. Quando le porte sono mantenute aperte, l'uso deve cessare entro le ore 24.00.5) L'attività deve essere accessoria, complementare e secondaria rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande;6) l'ingresso del pubblico deve essere libero e gratuito, pertanto non deve esservi richiesta di pagamento di un corrispettivo nelle varie forme previste o occulte, quali biglietto di ingresso, sottoscrizione per una affiliazione o abbonamento, obbligo o sovrapprezzo nelle consumazioni;7) non deve esserci richiamo pubblicitario al di fuori del locale e delle sue pertinenze mediante manifesti, interventi di mass-media o pubblicità in rete, biglietti di invito;8) non deve essere consentito il ballo.9) il titolare dovrà munirsi ed esibire ad ogni controllo la certificazione di idoneità e conformità a regola d'arte degli impianti utilizzati,



Comune di Montalbano Elicona

Piazza Maria SS. della Provvidenza - 98065 Montalbano Elicona (ME)

Part. IVA 00339970832 - tel. +39.0941679012

ORDINANZA SINDACALE

N. 13 DEL 09/08/2021

ESTRATTO

pag. 2 di 3

nonché la regolarizzazione degli adempimenti amministrativi e delle denunce SIAE;'

10) le diffusioni sonore, nei pubblici esercizi, circoli privati, cono senza utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, sia all'interno che all'esterno dei locali pubblici o spazi pubblici o di uso pubblico chiusi o all'aperto, possono essere effettuate nel rispetto dei seguenti orari:

- da domenica a venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 24,00;
- sabato, dalle ore 10,00 alle ore 1,00 del giorno successivo.

11) I titolari di pubblici esercizi o circoli privati che, in occasione di particolari eventi o circostanze, intendano protrarre l'attività di allietamento e la relativa diffusione sonora oltre i limiti di orari sopra specificati, ma sempre nel rispetto dei limiti di inquinamento acustico previsti dalla vigenti norme, devono richiedere l'autorizzazione al superamento dei limiti orari di cui alla presente ordinanza all'ufficio comunale competente presentando apposita domanda almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'attività di che trattasi. La richiesta di autorizzazione dovrà contenere una dichiarazione di impegno al non superamento dei limiti fissati ai sensi della legge 447/95 e dovrà essere corredata da una valutazione di impatto acustico (V.I.A.C.) anche in forma semplificata, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, atta a dimostrare l'utilizzo di impianti idonei a superare i limiti di rumore fissati dalle norme vigenti.

12) In qualsiasi momento in casi di assembramenti, di disordini, di situazioni di pericolo per la incolumità pubblica, di offese alla morale o al buonc costume e atti contro la pubblica decenza, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza possono ordinare la sospensione o la cessazione dell'intrattenimento e se occorre, lo sgombero del locale o dell'area.

13) Salvo che il fatto non costituisca reato, nei confronti dei trasgressori di cui alla presente ordinanza, si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 10, commi 1 e 2, della Legge 26/10/1995, n. 447 nel modo seguente:

- o Chiunque non osserva gli orari e le prescrizioni della presente ordinanza, emessa ai sensi dell'art.9 della legge 447, del 25/10/1995, 'è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032,00 ad euro 10.329,00;
- o Chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente, fissa o mobile, di emissioni sonore supera



Comune di Montalbano Elicona

Piazza Maria SS. della Provvidenza - 98065 Montalbano Elicona (ME)

Part. IVA 00339970832 - tel. +39.0941679012

ORDINANZA SINDACALE

N. 13 DEL 09/08/2021

ESTRATTO

pag. 3 di 3

i limiti di rumorosità di cui ai D.P.C.M. del 14/1 111997 e del 16/04/1999, n. 215, punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 ad euro 5.164,00; o Fatta salva l'applicazione della Legge Penale, la violazione delle prescrizioni impartite con la presente ordinanza ai sensi dell'art. 9 del T U L P 5 e punita con le sanzioni previste dall'art 17 e seguenti del T.U.L.P.S. Per la violazione delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, non specificatamente punite dalla Legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 1.500,00 o In caso di accertata violazione o reiterato disturbo alla quiete pubblica potrà trovare applicazione l'articolo 659 del codice penale.

o Alla seconda infrazione il Sindaco si riserva la facoltà di adottare le misure che riterrà opportune, compresa, anche, la chiusura temporanea del locale.

14) La presente ordinanza non disciplina l'avvio e lo svolgimento delle attività, permanenti o stagionali, di discoteca e intrattenimento danzante, in cui tale attività viene svolta in maniera continuativa e prevalente anche congiuntamente a quella di somministrazione di alimenti e bevande. Queste ultime attività potranno essere avviate previa dimostrazione del rispetto delle prescrizioni di legge in materia ed in particolare dei D.P.C.M del 14/11/1997 e del 16/04/1999, n. 215. Copia della presente ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune di Montalbano Elicona e trasmessa alla Prefettura di Messina, al Comando Stazione Carabinieri di Montalbano Elicona ed al Comando di Polizia Municipale.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on-line, oppure in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni